

del proprio fatturato su digitale, competenze 5.0 o intelligenza artificiale. Per la competitività l'adeguamento tecnologico è necessario indipendentemente dalle dimensioni delle imprese.

A pag. 6

Paolo Barbuto

Capodichino chiama gli Usa: dopo New York e Philadelphia, volo diretto per Chicago. La tratta sarà operativa da maggio 2025.

A pag. 7

**SIA SU IMPIANTI CHE SU DENTI PREPARATI
FACILE DA USARE
AGISCE IN POCCHI MINUTI
NON COMPROMETTE IL SUCCESSIVO INTERVENTO
DEL DENTISTA**

FIMO da oltre 30 anni in farmacia



1/41

2

Primo Piano

M Venerdì 15 Novembre 2024
lmmattino.it

I poteri dello Stato

Autonomia, la Corte mette dodici paletti: «Serve solidarietà»

► Sette punti sono incostituzionali, altri cinque da rivedere
Chi chiede più poteri dovrà dimostrare il vantaggio per tutti

LA DECISIONE

Marco Exposito

Sette punti della legge Calderoli sono incostituzionali. E altri cinque vanno letti in modo «costituzionalmente orientato». La Corte costituzionale con la decisione presa ieri smonta in gran parte l'impianto attuativo dell'autonomia differenziata, senza però cancellarlo del tutto, accogliendo quindi parzialmente i ricorsi di quattro Regioni: Campania, Puglia, Toscana e Sardegna. Dopo dodici interventi, quel che resta della Calderoli diventa inapplicabile per cui, spiega la Corte, spetta al Parlamento «colmare i vuoti» e nel frattempo, è lecito prevedere, come il referendum abrogativo della legge Calderoli perché non avrebbe senso la consultazione popolare su una norma che tocca a Camera e Senato riscrivere.

La sentenza non è stata ancora depositata tuttavia il comunicato stampa permette di comprendere il senso generale e molti dei dettagli della decisione presa dall'organo presieduto da

**ACCOLTI IN PARTE
I RICORSI DI 4 REGIONI:
SECONDO I GIUDICI
NON SI POSSONO
CHIEDERE MATERIE
MA SINGOLE FUNZIONI**

Augusto Barbera, con relatore Giovanni Petruzzelli e un ruolo attivo di Luca Antonini, il quale nella seduta pubblica del 12 novembre ha posto domande agli avvocati intervenuti a sostegno delle tesi della Campania (Francesco Marone), della Puglia (Massimo Luciani) e del Veneto (Andrea Giovannardi).

GLI ORIENTAMENTI

La Consulta con la sua sentenza impone una lettura in linea con la Costituzione di cinque passi della legge. Il principale da un ruolo centrale al Parlamento, che non si deve limitare alla mera approvazione dell'intesa che concede maggiori poteri a una Regione (formula "prendere o lasciare") ma può emendare il testo e in tale caso l'intesa potrà essere eventualmente rinegoziata. Doccia fredda per le Regioni richiedenti (al momento Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria) anche sulle somme da trasferire, che non si devono basare sulla spesa storica ma sull'efficienza, quindi obbligando a un risparmio, mantenendo in ogni caso allo Stato risorse sufficienti per coprire le proprie spese. In altre parole la Corte chiede di evitare duplicazioni di costi e impone che si tenga conto della situazione della finanza pubblica, del ciclo economico e degli obblighi comunitari. C'è una puntualizzazione anche sulla divisione fra



A lato nella prima pagina del Mattino del 19 giugno, uno dei molteplici editoriali che il nostro giornale ha pubblicato sul tema dell'Autonomia differenziata che ha diviso il Paese. Titolo: «La propaganda, i fatti e gli equivoci». Sotto la rubrica che agli inizi di ottobre il ministro agli Affari regionali Calderoli ha avuto con le Regioni che avevano richiesto di avviare il percorso di autonomia

materie Lep e non Lep, una delle novità della legge Calderoli: i trasferimenti di funzioni non possono toccare prestazioni relative a diritti civili e sociali. Per esempio la Protezione civile è materia non Lep tuttavia la sua organizzazione permette di garantire diritti sociali.

I COMPI CASSATI

In sette casi la Corte costituzionale interviene con le forbici e taglia delle parti della legge 86/2024. Il primo intervento può apparire formale ma va alla sostanza: la devoluzione, scrive la Corte, non può riguardare come è scritto nella Calderoli «materie o ambiti di materie», perché le materie sono codificate nella Costituzione come statali o concorrenti Stato-Regione e nessuna intesa può modificare surrettiziamente la Carta. Quindi la Regione

non può chiedere l'Istruzione, o il Commercio con l'estero e così via ma solo «specifiche funzioni legislative e amministrative», giustificando caso per caso i perché e i vantaggi per tutti della richiesta. «I Giudici» si legge nel documento diffuso ieri «ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo non debba corrispondere all'esigenza di un riparto di poteri tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione». Il principio di sussidiarietà.

Con tre colpi di forbici, si smonta il meccanismo messo in piedi per definire finalmente i livelli essenziali delle prestazioni, una delle incompiute (dal 2001) dell'attuazione della Carta. I giudici costituzionali contestano sia la delega al governo troppo generica (mancano «criteri direttivi») sia la scorciatoia del Dpcm che appare in diversi passi della Calderoli. Il lavoro del Comitato Lep presieduto da Sabino Cassese, in tale quadro, si ridimensiona a una mera ricognizione delle opzioni possibili. I compiti del Clep dovrebbero concludersi con la scelta pluriennale in calendario per il 12 dicembre.

Non poteva mancare da parte della Corte un faro sulla delicata questione finanziaria. La Calderoli prevede come finanziamento l'assegnazione a ciascuna Regione di una quota di un tributo nazionale, per esempio il 10% Iva. Tale percentuale però può salire o scendere in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l'andamento del gettito. In pratica più si spende, più cresce nel tempo la percentuale da mantenere. Un modo, bacchetta la Consulta, per premiare «proprio le regioni inefficienti».

Sempre sul fronte finanziario, la Corte costituzionale trova inammissibile la formula usata all'articolo 9 della legge Calderoli

nire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione». Il principio di sussidiarietà.

Con tre colpi di forbici, si smonta il meccanismo messo in piedi per definire finalmente i livelli essenziali delle prestazioni, una delle incompiute (dal 2001) dell'attuazione della Carta. I giudici costituzionali contestano sia la delega al governo troppo generica (mancano «criteri direttivi») sia la scorciatoia del Dpcm che appare in diversi passi della Calderoli. Il lavoro del Comitato Lep presieduto da Sabino Cassese, in tale quadro, si ridimensiona a una mera ricognizione delle opzioni possibili. I compiti del Clep dovrebbero concludersi con la scelta pluriennale in calendario per il 12 dicembre.

Non poteva mancare da parte della Corte un faro sulla delicata questione finanziaria. La Calderoli prevede come finanziamento l'assegnazione a ciascuna Regione di una quota di un tributo nazionale, per esempio il 10% Iva. Tale percentuale però può salire o scendere in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l'andamento del gettito. In pratica più si spende, più cresce nel tempo la percentuale da mantenere. Un modo, bacchetta la Consulta, per premiare «proprio le regioni inefficienti».

Sempre sul fronte finanziario, la Corte costituzionale trova inammissibile la formula usata all'articolo 9 della legge Calderoli

I sette punti incostituzionali

La Corte costituzionale ha indicato cinque interpretazioni della legge 86/2024 necessarie per mantenerne la costituzionalità e ha cassato come incostituzionali sette punti specifici. Ecco

MATERIE

Articolo 2, comma 2

I trasferimenti possibili riguardano specifiche funzioni e non materie o ambiti di materie e vanno uno per uno giustificati

LEP

Articolo 3, comma 1

La delega al Governo per determinare i Livelli essenziali delle prestazioni è generica

Articolo 3, comma 7

I Lep non possono essere aggiornati con un semplice Dpcm

Articolo 3, comma 9

I Lep non possono essere provvisoriamente determinati con Dpcm

FINANZIAMENTI

Articolo 8, comma 2

Le imposte assegnate alle Regioni possono crescere e finanziare anche inefficienze



quando si fa riferimento alla «possibilità di prevedere, anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica». La possibilità? «sembrano chiedere i magistrati della Consulta» - sembra la doverosa: i vincoli di solidarietà e unità della Repubblica non possono essere facoltativi.

Infine la Corte costituzionale ha accolto la parte del ricorso della Sardegna a tutela della propria specificità. La Calderoli infatti nelle disposizioni transitorie prevedeva che la legge si applicasse anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province au-

tonome di Bolzano e Trento. Una assurdità, secondo la Consulta, perché per ottenere maggiori forme di autonomia le Regioni speciali hanno specifiche procedure previste dai rispettivi statuti, i quali hanno il rango di leggi costituzionali.

IL REFERENDUM

Se la Corte costituzionale avesse cancellato singole parti della legge Calderoli ma preservandone l'impianto, il referendum per l'abrogazione totale chiesto la scorsa estate da 1,2 milioni di italiani avrebbe avuto chance di ammissibilità. Ma è la stessa Corte a de-

Autonomia Cosa è scritto nell'articolo 4 della riforma

Articolo 4 (Trasferimento delle funzioni)

«Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili al LEP di cui all'articolo 3, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione del LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio [...]»



11

"IL SANTO"

Ogni giorno vi informiamo in modo gratuito
Ogni giorno solchiamo i mari del Telegram

EAU D'UTOPIA